

Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 10 bis

(Pubblicazione dati) (1)

1. La Regione pubblica nel proprio sito web le retribuzioni annuali e i curriculum vitae del personale con qualifica dirigenziale, nonché i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 17/2010